

RISULTATI :

CAMPIONATO: P5 CALCIO A 5 SERIE D ROMA

GIRONE: C

DATA GIORNATA

25/11/22

6/A

INDIPENDIENTE CIAMPINO

ATLETICO VALMONTONE

5 - 4

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberta Cafarelli nella seduta del 14 Ottobre 2022:

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA

GARE DEL 25/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/11/2022 INDIPENDIENTE CIAMPINO - ATLETICO VALMONTONE

RICORSO DELLA SOC. ATLETICO VALMONTONE PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA INDIPENDIENTE CIAMPINO - ATLETICO VALMONTONE DEL 25.11.2022, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI C/A5 SERIE D .

Il Giudice Sportivo di Primo Grado, letto il ricorso in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 44 del 30.11.2022 (pag. 4); decide quanto segue.

La Società A. VALMONTONE presentava reclamo chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ai danni della Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO per aver quest'ultima schierato, sotto falso nome, il calciatore MORETTI Federico in costanza di squalifica, precisando che lo stesso lasciava il campo dopo alcuni minuti.

Prosegue la ricorrente lamentando che l'arbitro gli avrebbe consegnato la distinta della squadra avversaria incompleta. Conclude la reclamante lamentando ancora il fatto che il direttore di gara avrebbe impedito ad un operatore tv di accedere a bordo campo per le riprese televisive.

Preliminarmente corre l'obbligo di precisare che questo Organo Giudicante giudica solo sulle risultanze degli atti di gara che pertanto ai sensi dell'art.61 del C.G.S. formano piena prova sui fatti accaduti e sul comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Letto pertanto il reclamo proposto e precisato quanto sopra, il reclamo non può essere accolto.

Dall'esame degli atti di gara, difatti non emerge nulla di quanto dichiarato dalla ricorrente.

In primo luogo nella distinta di gara della Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO al n. 6 vi è indicato il calciatore CHECCHI Adriano regolarmente identificato dall'arbitro prima della gara. Inoltre sempre dagli esami degli atti di gara risulta che nessun calciatore abbia abbandonato l'impianto sportivo dopo alcuni minuti.

Per quanto concerne la consegna della distinta di gara, l'art 61 delle NOIF al comma 2 stabilisce " " Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi".

Orbene nel caso in esame la stessa ricorrente precisa che l'arbitro " faceva recapitare alla scrivente la distinta della squadra avversaria .. omissis" . Tra l'altro sempre la reclamante allega al ricorso tale distinta.

Infine per ciò che concerne l'impedimento ad un operatore tv di accedere in campo si ricorda che è facoltà dell'arbitro decidere chi ammettere nel terreno di gioco che non sia tesserato. Pertanto l'impedimento a tale operatore non può essere invocato per richiedere l'applicazione dell'art.10 del C.G.S.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di primo grado

- a) Rigetta il reclamo proposto dalla Soc. A. VALMONTONE e per l'effetto conferma il risultato della gara valevole per il campionato di CA5 Serie D conclusasi con il seguente punteggio:
INDIPENDIENTE CIAMPINO - ATLETICO VALMONTONE 5 - 4

- Dispone incamerarsi il contributo reclamo ai sensi dell'art 48 comma5 del CGS:

Sempre dagli esami degli atti di gara è emerso che:

- Prima dell'inizio della gara sostenitori della Soc. VALMONTONE gridavano all'indirizzo dell'arbitro diverse frasi offensive;
- Al termine della gara, persone non autorizzate di entrambe le Società entravano nella zona antistante gli spogliatoi.

Per quanto letto

SI DECIDE

- a) Comminare alla SOC VALMONTONE l'ammenda di Euro 150,00
b) Comminare alla SOC INDIPENDIENTE CIAMPINO l'ammenda di Euro 100,00

IL GIUDICE SPORTIVO
DOMENICO D'AMBROSIO

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Roma il 15 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
Giuseppe Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto